PARLAMENTO EUROPEO

2004 *2009*

Commissione per gli affari esteri

PROVVISORIO
2006/0064(CNS)

31.8.2006

PROGETTO DI PARERE

della commissione per gli affari esteri

destinato alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa
(COM(2006)0191 – C6-0168/2006 – 2006/0064(CNS))

Relatore per parere: Toomas Hendrik Ilves

PA_Legapp

SUGGERIMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, competente per il merito, a includere nella sua risoluzione i seguenti suggerimenti:

1. dà la sua approvazione alla conclusione dell'accordo di riammissione fra la Comunità europea e la Federazione russa, parallelamente all'accordo sulle agevolazioni per i visti; plaude alla firma dell'accordo quale passo avanti che completa lo spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia nel quadro di un partenariato strategico tra l'UE a la Russia;

2. plaude al fatto che l'accordo stabilisca, per le autorità della Federazione russa e gli Stati membri, chiari obblighi e procedure per la riammissione di residenti clandestini;

3. sottolinea il fatto che la ratifica di tale accordo da parte della Federazione russa e che un forte impegno per la sua attuazione costituiscano requisiti indispensabili per l'applicazione dell'accordo sulle agevolazioni per i visti; sottolinea inoltre la necessità che, prima dell'entrata in vigore di tali accordi, si ottemperi a tutti i requisiti necessari connessi con l'accordo di riammissione e con quello sulla facilitazione per i visti; al riguardo si attende dalla Russia un risoluto impegno a firmare e ad attuare un protocollo aggiuntivo con la Francia, il Portogallo e la Spagna in ordine al limite di tempo applicabile alla detenzione di immigranti clandestini; invita la Commissione e il Consiglio a informare il Parlamento sul rispetto di tale requisito;

4. sottolinea la necessità di accrescere le capacità della Federazione russa nella gestione dei flussi migratori, in modo che le autorità russe possano farsi carico dei compiti previsti dall'accordo di riammissione fin dalla sua entrata in vigore; è preoccupato per l'assenza di un quadro normativo d'attuazione dell'accordo; invita pertanto la Commissione a fornire alle autorità russe la consulenza necessaria affinché tale paese possa assolvere agli obblighi che ad esso derivano dal diritto internazionale;

5. plaude al fatto che la Federazione russa abbia avviato con i suoi vicini un dialogo e negoziati sul rimpatrio e la riammissione, in modo da poter attuare tale accordo relativamente all'obbligo di riammettere cittadini di paesi terzi e apolidi entro un periodo transitorio di tre anni dalla sua entrata in vigore; invita la Commissione a fornire alle autorità russe la consulenza sul modo di negoziare tali accordi;

6. è preoccupato per il fatto che l'accordo non escluda in modo esplicito dal suo campo di applicazione i richiedenti asilo e possa pertanto implicare la riammissione di questi soggetti le cui pretese non siano state determinate nel merito o siano state respinte o giudicate inammissibili in applicazione del principio del "paese terzo sicuro"; invita la Commissione a sollevare tale questione in seno al comitato paritetico di riammissione e chiede misure di salvaguardia per far sì che i richiedenti asilo possano avvalersi di una procedura equa ed efficace in materia, e per garantire il rispetto del principio della "non-espulsione".